

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 2016, n. 18

Interventi di promozione dell'informazione locale.

(GU n.24 del 17-6-2017)

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/I-II del 7 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalita'

1. La Provincia autonoma di Trento promuove il pluralismo dell'informazione locale, con particolare riguardo all'informazione resa dai mezzi di comunicazione ad accesso gratuito per il pubblico, anche sostenendo la diffusione di contenuti informativi di interesse locale per l'incremento della conoscenza della realta' istituzionale, sociale, sanitaria, economica, lavorativa e culturale dei territori che caratterizzano la realta' provinciale e la diffusione dell'informazione di utilita' pubblica, delle opportunita' offerte dall'Europa, nonche' la valorizzazione delle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra.

2. La Provincia si impegna a sostenere i livelli occupazionali delle imprese del settore dell'informazione locale e a promuovere la professionalita', anche attraverso adeguata organizzazione aziendale, e l'innovazione tecnologica nell'informazione.

3. La Provincia riconosce il ruolo delle aggregazioni associative di imprese di informazione locale trentine anche attraverso l'attivazione di periodici tavoli di confronto.

4. La Provincia favorisce l'accesso da parte dei disabili sensoriali ai mezzi di informazione.

Art. 2
Agevolazioni

1. Per i fini previsti da questa legge, la Provincia puo' concedere un contributo a titolo di de minimis alle imprese previste dall'art. 3 aventi i requisiti specificati nell'art. 4 e nella deliberazione prevista dall'art. 7.

2. Il contributo stabilito dal comma 1 puo' essere disposto anche ai sensi della normativa dell'Unione europea relativa agli aiuti de minimis per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ove la deliberazione prevista dall'art. 7 individui e specifichi i servizi di interesse generale oggetto del contributo nonche' le altre regole per assicurare il rispetto di quanto previsto dalla citata normativa dell'Unione europea, ivi compreso il preventivo atto di impegno in cui sono definiti chiaramente i servizi da prestare e le condizioni per la concessione del contributo. Per i fini di questo comma si intendono come servizi di interesse economico generale quelli tesi alla produzione e alla diffusione di informazioni relative a tematiche di interesse della popolazione

locale. Questo comma puo' essere applicato anche con riferimento alle singole tipologie di mezzi di comunicazione.

3. La struttura provinciale competente istruisce le domande di concessione del contributo stabilito dal comma 1 pervenute alla Provincia avvalendosi del Comitato provinciale per le comunicazioni previsto dalla legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le telecomunicazioni), per la verifica dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, dall'art. 4, comma 1, lettera a), e commi 2 e 3, e degli altri elementi eventualmente individuati dalla deliberazione prevista dall'art. 7. A tale verifica il Comitato provinciale per le comunicazioni provvede entro il termine indicato nella predetta deliberazione. Il termine del procedimento e' sospeso fino all'acquisizione da parte della struttura provinciale competente degli elementi istruttori sottoposti a verifica dal Comitato provinciale per le comunicazioni.

4. La struttura provinciale competente effettua controlli a campione, secondo quanto specificato nella deliberazione prevista dall'art. 7, rispetto alle dichiarazioni e agli impegni contenuti nella domanda di contributo, anche avvalendosi del Comitato provinciale per le comunicazioni per le verifiche sui requisiti indicate al comma 3 e per le verifiche sul rispetto degli obblighi previsti dall'art. 4, comma 4; in caso di 'irregolarita' riscontrate dal Comitato provinciale per le comunicazioni, lo stesso propone i relativi provvedimenti di decadenza alla struttura provinciale competente.

Art. 3

Destinatari delle agevolazioni

1. Possono accedere alle agevolazioni previste da questa legge le imprese di informazione locale che realizzano e diffondono contenuti informativi sul territorio provinciale secondo quanto precisato nella deliberazione prevista dall'art. 7. Per imprese di informazione locale ai fini di questa legge si intendono le emittenti radiotelevisive e i portali informativi on-line locali.

2. Si intendono:

a) per «emittenti radiotelevisive locali» le emittenti televisive o radiofoniche private, senza una partecipazione pubblica diretta o indiretta, che realizzano e diffondono i loro programmi prevalentemente sul territorio provinciale oppure i cui programmi raggiungono una copertura della popolazione provinciale almeno pari alla percentuale indicata dalla deliberazione prevista dall'art. 7;

b) per «portali informativi online locali» i portali informativi online privati sviluppati su piattaforme web o social, senza una partecipazione pubblica diretta o indiretta, che pubblicano contenuti autoprodotti a carattere informativo su tematiche riferite specificatamente al Trentino o di particolare interesse per la popolazione locale; nel caso di portali informativi on-line che siano espressione di testate giornalistiche cartacee o di emittenti radiotelevisive i contenuti non devono essere la mera riproposizione di quelli pubblicati da queste ultime.

Art. 4

Requisiti per l'accesso alle agevolazioni

1. Fermo restando quanto ulteriormente disposto dalla deliberazione prevista dall'art. 7, i contributi sono concessi a condizione che:

a) le imprese siano registrate nel registro degli operatori della comunicazione - o in alternativa, per quanto riguarda i portali informativi on-line, presso il competente Tribunale - e abbiano sede operativa nel territorio provinciale regolamentando nella deliberazione prevista dall'art. 7 la valorizzazione legata alla durata dell'attivita' gia' svolta sul territorio provinciale; nel

caso di portali - informativi on-line che siano espressione di testate giornalistiche cartacee, il predetto requisito e' soddisfatto dalla presenza della registrazione corrispondente alla testata cartacea, integrata dalla comunicazione al Tribunale dell'ulteriore modalita' di diffusione online;

b) nella redazione che fa capo all'impresa sia regolarmente assunto almeno un giornalista iscritto all'albo nazionale dell'Ordine dei giornalisti per i portali informativi online e le emittenti radiofoniche o almeno tre giornalisti professionisti per le emittenti televisive; i giornalisti devono risultare assunti con contratto nazionale di lavoro giornalistico a tempo indeterminato, salvo il caso in cui il giornalista del portale informativo online e dell'emittente radiofonica coincida con il titolare dell'impresa.

2. Sono escluse dai contributi le imprese concessionarie da parte dello Stato del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

3. Sono escluse dai contributi, secondo la disciplina indicata dalla deliberazione prevista dall'art. 7, le emittenti che non aderiscono ai codici di autoregolamentazione in materia di tutela dei minori e in materia di televendite ad esse rivolti.

4. Le imprese si impegnano, per il periodo determinato dalla deliberazione prevista dall'art. 7:

a) al mantenimento dei livelli occupazionali del personale dipendente, indicati nella domanda di concessione del contributo per i fini previsti dall'art. 7, comma 2;

b) al mantenimento dei livelli professionali attraverso interventi di formazione continua secondo quanto indicato dalla deliberazione prevista dall'art. 7;

c) a diffondere contenuti coerenti con le finalita' dell'art. 1 per un tempo minimo indicato dalla deliberazione prevista dall'art. 7 nel caso di emittenti radiotelesive o con una frequenza minima stabilita dalla predetta deliberazione nel caso di portali informativi on-line;

d) limitatamente alle emittenti, al rispetto dei codici di autoregolamentazione in materia di tutela dei minori in tv e in materia di televendite ad esse rivolti;

e) al rispetto della normativa in materia di tutela dei minori;

f) a non diffondere contenuti o programmazioni che prevedono vincite in denaro, salvo che siano di modesta entita'; a non consentire l'accesso a contenuti che prevedono vincite in denaro e a non acconsentire collegamenti ipertestuali che conducono a siti che permettono l'accesso al gioco; a non diffondere o acconsentire alla diffusione dei messaggi pubblicitari previsti dall'art. 8, comma 1, della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco);

g) a non fornire contenuti di televendite o di spazi pubblicitari e promozionali in percentuale superiore a quanto stabilito dalla deliberazione prevista dall'art. 7.

5. La deliberazione prevista dall'art. 7 disciplina la decadenza totale o parziale dai contributi concessi in relazione alla violazione degli impegni previsti dal comma 4. La decadenza parziale dal contributo e' prevista anche ove l'impresa faccia ricorso ad ammortizzatori sociali, in relazione al conseguente minore impiego di personale rispetto a quanto dichiarato ai sensi del comma 4, lettera a).

La predetta deliberazione puo' disciplinare inoltre la decadenza parziale dai contributi a seguito di sanzioni irrogate dall'Ordine dei giornalisti o dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in relazione a contenuti oggetto di diffusione da parte delle imprese beneficiarie dei contributi. In caso di recupero le somme erogate sono maggiorate degli interessi legali. La deliberazione prevista dall'art. 7 individua i casi in cui la revoca del contributo comporta l'esclusione dell'impresa beneficiaria dalla presentazione della

domanda per le agevolazioni previste da questa legge anche per l'anno successivo.

Art. 5

Interventi formativi e agevolazioni per gli investimenti

1. La Provincia promuove la realizzazione di corsi di formazione per lo sviluppo delle professionalita' e la qualificazione del personale operante nelle imprese di informazione locale; tali iniziative sono realizzate secondo le modalita' previste dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Legge provinciale sul lavoro 1983).

2. La Provincia favorisce l'integrazione tra le istituzioni scolastiche e le imprese di informazione locale per la realizzazione di visite periodiche, tirocini regolati dalla normativa vigente e progetti mirati di inserimento dei giovani nelle imprese medesime.

3. Le imprese di informazione locale possono beneficiare degli incentivi disposti dalla Provincia ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999).

Art. 6

Conferenza dell'informazione

1. Il Comitato provinciale per le comunicazioni, in accordo con le strutture provinciali competenti, convoca annualmente una conferenza dell'informazione per l'analisi dell'evoluzione del settore dell'informazione locale, con particolare attenzione all'occupazione e allo sviluppo della professionalita', all'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' alle azioni finalizzate alla valorizzazione delle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra.

2. La conferenza e' indetta con avviso da pubblicare sul sito internet istituzionale almeno trenta giorni prima del suo svolgimento; essa e' aperta a tutti i rappresentanti delle imprese destinatarie degli interventi previsti da questa legge.

3. La conferenza valuta in particolare gli effetti degli interventi previsti da questa legge sul settore dell'informazione e formula proposte per gli eventuali correttivi da apportare alla legge o alla deliberazione prevista dall'art. 7. Le proposte sono trasmesse al Presidente della Provincia e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 7

Disposizioni attuative

1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le disposizioni attuative di questa legge e, in particolare, i requisiti e le condizioni, anche ulteriori rispetto a quelli previsti da questa legge, i criteri e le modalita' per la concessione delle agevolazioni, comprese le eventuali disposizioni necessarie per rendere compatibile l'erogazione delle agevolazioni previste da questa legge con l'ordinamento dell'Unione europea, nonche' i casi di decadenza dalle agevolazioni; le agevolazioni possono anche essere differenziate rispetto alle diverse tipologie di mezzo di comunicazione.

2. I criteri previsti dalla deliberazione indicata dal comma 1, prevedono, tra gli altri, una graduazione del contributo o di parte di esso in relazione alla tipologia di impresa, ai livelli occupazionali della stessa con riferimento al personale effettivamente impiegato, a indicatori che tengano conto del grado di diffusione sul territorio provinciale dell'informazione offerta e a indicatori relativi al servizio reso superiori a quelli richiesti dall'art. 4, comma 4, lettera c). Detti criteri possono valorizzare inoltre emittenti radiotelevisive locali con diffusione su porzioni

di territorio caratterizzate da continuita' territoriale e di omogeneita' culturale, storica, sociale, economica, infrastrutturale e orografica.

3. La deliberazione indicata dal comma 1 individua inoltre strumenti volti a evitare che sui portali informativi online siano pubblicati commenti dai contenuti penalmente rilevanti, offensivi o discriminatori, nonche' i casi in cui la pubblicazione di tali contenuti determini la decadenza totale o parziale da eventuali contributi concessi da questa legge; i controlli relativamente a tali aspetti sono effettuati dal Comitato provinciale per le comunicazioni.

4. La deliberazione indicata dal comma 1 e' approvata previo parere del Comitato provinciale per le comunicazioni e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

5. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea, la deliberazione indicata dal comma 1 puo' prevedere che le agevolazioni previste da questa legge siano concesse anche con riferimento all'anno 2016.

Art. 8

Modificazione della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008)

1. Dopo il comma 4 dell'art. 23 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008 e' inserito il seguente:

«4-bis. La Provincia puo', previo parere della conferenza delle minoranze, erogare all'associazione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera k), un contributo volto a sostenere pubblicazioni periodiche della stessa edite in lingua ladina.».

Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'art. 2, prevista nell'importo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede con gli stanziamenti a tal fine gia' autorizzati per i medesimi anni sulla missione 14 (sviluppo economico e competitivita'), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale) del bilancio di previsione per i fini indicati dall'art. 17 (Contributi da utilizzare in compensazione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. Per gli anni successivi la relativa spesa e' determinata dalla legge di stabilita' provinciale.

2. Dall'applicazione dell'art. 5, comma 1, non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella missione 15 (politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 03 (sostegno all'occupazione), titolo 1 (spese correnti).

3. Dall'applicazione dell'art. 5, comma 2, non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

4. Dall'applicazione dell'art. 8 non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali), programma 02 (attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti).

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 7 dicembre 2016

Il Presidente della Provincia: Rossi